



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 108 del 9 maggio 1989 e s.m.i.;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 10, comma 1 lettera f);
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- RICHIAMATO** per le parti applicabili, il Regolamento per le elezioni dei componenti del Senato Accademico emanato con D.R. n. 2800 del 19 novembre 2012;
- VISTO** il D.R. n. 1044 del 22 maggio 2017 con il quale la Dott.ssa Marina Trimarchi è stata nominata rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2017-2019;
- CONSIDERATO** che per le operazioni di voto può essere utilizzata la procedura telematica con il supporto del CINECA, validata da una Commissione di esperti, finalizzata ad assicurare, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;
- RAVVISATA** la necessità di anticipare la data di svolgimento delle operazioni elettorali al fine di garantire il regolare funzionamento del Senato Accademico;

DECRETA

Art. 1

(Indizioni delle votazioni)

Sono indette le elezioni di un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2019-2021.

Art. 2

(Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno **martedì 9 luglio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00** con le modalità indicate nel successivo art. 9.

Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Art. 3

(elettorato attivo e passivo)

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo per l'elezione *de qua* spetta ai ricercatori a tempo determinato, senza distinzione in ordine al tipo di contratto, **in servizio alla data delle votazioni.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data delle votazioni e che garantiscano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato.

E' escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall' art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art.4

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall' art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui ai D.R. n. 1595 del 3 agosto 2018.

Art. 5

(Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Ateneo con sottoscrizione autografa o firma digitale.

Le candidature dovranno essere inviate al seguente indirizzo protocollo@unime.it entro **le ore 12,30 del 25 giugno 2019**.

Le candidature presentate saranno ammesse o escluse dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico.

Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale dell'Ateneo nei successivi cinque giorni saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse. La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

Art. 6

(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazioni sul sito web dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suindicati elenchi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione. La Commissione elettorale decide su tali ricorsi entro i successivi cinque giorni, sentiti, senza particolari formalità, i ricorrenti. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

Art. 7

(metodo elettorale)

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto dell'Ateneo, i rappresentanti di cui alla lettera f), sono eletti a suffragio universale e diretto.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.

Art. 8

(Composizione dei seggi elettorali)

Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla costituzione del seggio elettorale, alla nomina dei componenti ed all'ubicazione dello stesso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



E' compito del Presidente di seggio controllare l' idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 9

(Operazioni di voto)

Le elezioni si svolgeranno con modalità telematica.

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 2 del presente decreto.

Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa " Procedure Elettorali" il materiale necessario, 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Presso la sede elettorale saranno predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto. Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, il Presidente può essere supportato da referenti informatici appositamente individuati.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio).

Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (username e password) di accesso al sistema di voto telematico. Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle. A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico. Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione.

L'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto. Successivamente alla votazione, prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore. Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, la preferenza è cifrata ed inviata all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non è più modificabile né revocabile. Dopo la votazione, il sistema indica all'elettore che la procedura è terminata e che può pertanto abbandonare la postazione elettorale. L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Esaurite le operazioni di voto degli elettori il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito web dell'Ateneo.
Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Lo spoglio dei voti è effettuato automaticamente dal sistema telematico.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Al termine dello scrutinio, i certificati di voto ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati, firmati dal presidente e dai componenti del seggio e consegnati all'Unità Operativa Procedure Elettorali per i successivi adempimenti.

Il seggio elettorale procede alla proclamazione, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza dell'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi nell'Albo dell'Ateneo. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unime.it. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12 (Nomina dell'eletto)

L'eletto viene nominato con decreto del Rettore.

Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 13 (Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea